



Regolamento dell'Assemblea del Partito Democratico della provincia di Modena

approvato all'Assemblea provinciale del 10 ottobre 2016

Art. 1 – Compiti e funzioni

L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico e programmatico del Partito a livello provinciale. Tale funzione si esprime attraverso il voto di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità stabilite da questo Regolamento.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dei lavori

Le attività dell'Assemblea provinciale si svolgono in maniera leale e collaborativa fra i membri dell'Assemblea stessa, nel rispetto di percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, rispettosi del pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti e delle differenze di generi, generazioni e culture.

Art. 3 – Composizione

L'Assemblea provinciale è composta dai Delegati eletti dai Circoli territoriali e dai componenti di diritto sulla base dei regolamenti approvati dalla Direzione regionale e dalla Direzione provinciale.

Art. 4 – Insediamento

L'Assemblea provinciale nella riunione di insediamento proclama Segretario colui o colei che in base alle votazioni nei congresso dei circoli ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti un Presidente, su proposta del Segretario. Le modalità di voto vengono proposte dalla Presidenza provvisoria e approvate dall'Assemblea. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

L'Assemblea provinciale elegge, su proposta del Segretario:

- il Tesoriere;
- la Direzione provinciale;
- la Commissione di Garanzia provinciale.

Art. 5 – Compiti del Presidente

Il Presidente cura la convocazione e la definizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione e stabilisce modalità, ordine e durata degli interventi.

Art. 6 – Convocazione

L'Assemblea provinciale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente, su sua iniziativa, su richiesta del Segretario o da di almeno un quinto dei componenti effettivi.

Possono partecipare all'Assemblea provinciale altri soggetti senza diritto di voto la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Art. 7 – Discussione

Il Presidente può avvalersi del supporto di componenti dell'Assemblea o della Commissione di Garanzia per il corretto e funzionale svolgimento della seduta.

Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

La discussione si dovrà svolgere in maniera da consentire a tutti i delegati, che ne facciano richiesta, di esprimere la propria opinione.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione, favorendo nell'ordine degli interventi il criterio dell'alternanza di genere.

Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 8 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. L'Assemblea è dichiarata valida con la presenza di almeno il 30% dei componenti con diritto di voto.

L'Assemblea provinciale approva a maggioranza dei componenti tutti gli atti e i regolamenti di carattere organizzativo.

Art. 9 – Decadenza dei delegati e modalità per la surroga

Qualora un componente dell'Assemblea intenda dimettersi deve inviare comunicazione scritta al Presidente

Qualora un delegato risulti assente ingiustificato per 3 sedute consecutive dell'Assemblea provinciale, riceve una comunicazione dal Presidente che lo informa che un'ulteriore assenza ingiustificata comporterà la decadenza dall'Assemblea provinciale. In quest'ultimo caso, il Presidente informa la Commissione di Garanzia, che decreta la decadenza del delegato (**n.b.** l'assenza si intende giustificata se il componente dell'Assemblea informa verbalmente o per iscritto che è impossibilitato a partecipare alla seduta), dando avvio alla procedura di surroga di cui al successivo comma.

La Segreteria verifica periodicamente l'iscrizione al Partito dei componenti dell'Assemblea e comunica al Presidente i nominativi dei delegati che non hanno provveduto a rinnovare l'iscrizione entro il 31 dicembre.

Il delegato che non risulti iscritto al termine dell'anno in corso, riceve un sollecito scritto dal Presidente dell'Assemblea a regolarizzare la propria posizione. Decorso 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Presidente comunica alla Commissione provinciale di Garanzia, che ne decreta la decadenza, i nominativi dei delegati che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

La Commissione provinciale di garanzia, su proposta del Segretario, sulla base degli esiti congressuali, comunica le surroghe all'Assemblea, tramite il Presidente, che integra periodicamente la sua composizione.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento si fa rinvio alle relative norme dello Statuto regionale del Partito Democratico dell'Emilia Romagna.

Art. 11 – Validità

Il presente regolamento viene adottato ed emendato dall'Assemblea Provinciale e rimane in vigore per tutto il mandato dell'Assemblea.